



COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

STATUTO DEL COMUNE

APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 11/06/2008

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPALI FONDAMENTALI

- Art. 1. Finalità generali
- Art. 2. Territorio
- Art. 3. Stemma e Gonfalone
- Art. 4. Valori fondamentali
- Art. 5. Parità e integrazione sociale
- Art. 6. Cittadini emigrati
- Art. 7. Rapporti tra i popoli e diverse culture
- Art. 8. Patrimonio storico, artistico, culturale
- Art. 9. Sport e tempo libero
- Art. 10. Associazionismo
- Art. 11. Principi programmatici
- Art. 12. Collaborazione con Comuni, Province e Regione
- Art. 13. Partecipazione dei cittadini
- Art. 14. Azione amministrativa

TITOLO II DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Capo I - DECENTRAMENTO

- Art. 15. Articolazione del territorio

Capo II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 16. Rapporti tra Comune ed Associazioni
- Art. 17. Consultazioni
- Art. 18. Istanze, petizioni e proposte
- Art. 19. Referendum
- Art. 20. Azione popolare ed azioni risarcitorie
- Art. 21. Diritto di informazione e accesso
- Art. 22. Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 23. La Consulta degli stranieri residenti
- Art. 24. Difensore Civico

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

- Art. 25. Organi del Comune

Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 26. Elezione, competenze, durata in carica
- Art. 26 Bis. Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 26 Ter. Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 27. Consiglieri – Diritti e Doveri

- Art. 28. Funzioni e Linee programmatiche
- Art. 29. Commissioni permanenti
- Art. 30. Commissioni di controllo e garanzia
- Art. 31. Adunanze del Consiglio
- Art. 32. Funzionamento
- Art. 33. Consiglio Comunale dei ragazzi

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 34. Funzioni
- Art. 35. Composizione
- Art. 36. Assessori non Consiglieri Comunali
- Art. 37. Funzionamento
- Art. 38. Variazioni di bilancio in via d'urgenza

Capo III - IL SINDACO

- Art. 39. Funzioni e competenze
- Art. 40. Vice Sindaco

Capo IV - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA - CESSAZIONE DALLA CARICA

- Art. 41. Elezione
- Art. 42. Durata del mandato del Sindaco
- Art. 43. Cessazione dalla carica
- Art. 44. Condizione giuridica degli amministratori

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 45. Principi e criteri direttivi

Capo II - ORDINAMENTO DEL PERSONALE

- Art. 46. Personale e regolamento
- Art. 47. Responsabilità degli uffici e servizi
- Art. 48. Il Comitato Direttivo
- Art. 49. Le Unità di crisi
- Art. 50. Collaborazioni esterne
- Art. 51. Responsabilità disciplinare

Capo III - SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 52. Funzioni
- Art. 53. Direttore Generale

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - SERVIZI PUBBLICI

- Art. 54. Gestione dei servizi pubblici
- Art. 55. Aziende speciali e Istituzioni
- Art. 56. Ordinamento e funzionamento

Capo II - FORME ASSOCIATIVE PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI

- Art. 57. Convenzioni e Consorzi con Comuni e Provincia

TITOLO VI
FINANZA - CONTABILITA' - CONTRATTI

Capo I - FINANZA

- Art. 58. Autonomia finanziaria
- Art. 59. Entrate

Capo II - BILANCIO E CONTABILITA'

- Art. 60. Bilancio di previsione
- Art. 61. Conto consuntivo
- Art. 62. Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 63. Controllo e valutazione
- Art. 64. Controllo di gestione
- Art. 65. Valutazione del personale con incarico dirigenziale o responsabile delle posizioni organizzative
- Art. 66. Valutazione e controllo strategico
- Art. 67. Regolamento di contabilità e servizio di Tesoreria

Capo III - ATTIVITA' CONTRATTUALE

- Art. 68. Regolamento per la disciplina dei contratti

Capo IV – RESPONSABILITA'

- Art. 69. Disposizioni in materia di responsabilità

Capo V – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 70. Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
- Art. 71. Delega di funzioni alla Comunità Montana
- Art. 72. Pareri obbligatori

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 73. Revisione e abrogazione dello Statuto

Art. 74. Adozione dei Regolamenti

Art. 75. Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPALI
FONDAMENTALI

ART. 1.
Finalità generali

1. Il Comune di Umbertide è l'Ente che rappresenta la comunità locale, ne cura la generalità degli interessi e ne promuove lo sviluppo; esso ha autonomia politica, statutaria, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie, di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione., secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 2.
Territorio

1. Il territorio del Comune è costituito dalla parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto di Statistica ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/12/1954 n. 1228.

ART. 3.
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio Gonfalone, approvati dal Presidente della Repubblica con decreto del 18 Dicembre 1952 così descritti:

- **Stemma:** di rosso al muro di cinta con tre archi aperti del campo, caricati a loro volta dalle lettere F. O. V. d'oro; il muro cimato di tre torri, merlate alla guelfa, aperte e finestrate; la cinta e le torri d'argento mattonate di nero; il tutto su specchio d'acqua al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.
- **Gonfalone:** drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Umbertide.

ART. 4.
Valori fondamentali

1. Il Comune nel riconoscere nella resistenza e nella lotta di liberazione un riferimento costante alla riaffermazione dei principi che hanno dato vita alla istituzione della Repubblica, riconosce, altresì, nella pace, nella democrazia, nella solidarietà i valori fondamentali nei quali si identifica la comunità e i presupposti essenziali della sua crescita civile.

2. L'azione del Comune è ordinata alla promozione integrale della persona e ad assicurarne la libera esplicazione; all'affermazione dei valori individuali e collettivi di libertà, uguaglianza, solidarietà, benessere.

3. Per il perseguimento di tali finalità il Comune definisce politiche tendenti a realizzare:

- uno sviluppo economico equilibrato e diffuso in tutte le parti del territorio comunale, nell'obiettivo della piena occupazione;
- un assetto del territorio ordinato che salvaguardi e valorizzi l'ambiente naturale, l'equilibrio ecologico, il paesaggio, i beni culturali;
- un sistema di servizi sociali efficiente che concorra ad assicurare un alto livello di qualità della vita.

ART. 5. Parità e integrazione sociale

1. Il Comune concorre con la propria azione politica e amministrativa a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il conseguimento di una condizione di piena parità fra uomini e donne.

2. Il Comune definisce specifici interventi per:

- concorrere ad assicurare la tutela della vita e la funzione della famiglia;
- sviluppare i servizi per bambini e adolescenti, favorire l'autonomo apporto dei giovani allo sviluppo della comunità;
- assicurare piena ed adeguata assistenza agli anziani per la loro partecipazione alla vita collettiva;
- assicurare il pieno funzionamento della commissione delle pari opportunità fra uomo e donna;
- eliminare gli ostacoli che impediscono ai portatori di handicap l'effettiva esplicazione della personalità;
- attuare le vigenti disposizioni legislative in materia di accoglienza.

3. Per i particolari fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è prevista una commissione comunale per le "Pari Opportunità" con funzioni propositive, di vigilanza e di controllo.

La costituzione, le materie ed il funzionamento della Commissione è stabilita da apposito Regolamento.

In ogni caso i regolamenti di organizzazione assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali del personale femminile.

ART. 6. Cittadini emigrati

1. Il Comune concorre a mantenere e sviluppare i legami economici e culturali con i propri cittadini emigrati e ad agevolarne il rientro.

ART. 7.

Rapporti tra i popoli e diverse culture

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, concorre a promuovere la conoscenza tra i popoli e il rapporto tra le diverse culture e adotta iniziative in proposito. Nella prospettiva dell'unione e dell'integrazione europea stabilisce contatti con le Istituzioni comunitarie e instaura rapporti con altri enti territoriali.

2. Il Comune sviluppa la politica dei gemellaggi a livello europeo ed extraeuropeo, al fine di concorrere al rafforzamento dei legami politici, sociali e culturali, con realtà territoriali omogenee per il rafforzamento della democrazia e dell'amicizia tra i popoli.

3. Al fine di favorire l'integrazione degli stranieri residenti con la collettività locale, è istituita la "Consulta degli stranieri residenti" secondo la disciplina di cui al titolo II.

ART. 8.

Patrimonio storico, artistico, culturale

1. Il Comune riconosce nel proprio patrimonio storico, artistico, culturale e religioso una componente essenziale della identità comunitaria.

2. Il Comune adotta iniziative a sostegno delle attività culturali.

ART. 9.

Sport e tempo libero

1. Il Comune favorisce la diffusione e lo sviluppo della cultura sportiva e della pratica sportiva promuovendo l'educazione motoria in ogni fascia d'età. Lo sport agonistico è sostenuto attraverso apposite convenzioni con le società sportive iscritte alle rispettive Federazioni, rispettando i principi di lealtà, correttezza e trasparenza di bilancio.

Lo sviluppo sportivo è promosso con la realizzazione di strutture decentrate nonché valorizzando l'iniziativa di gruppi ed associazioni ai fini dell'autogestione degli impianti sportivi.

ART. 10.

Associazionismo

1. Il Comune riconosce nello associazionismo un fattore essenziale di aggregazione della collettività comunale ed uno strumento per la partecipazione alla formazione degli atti comunali e per la gestione dei servizi.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 11.

Principi programmatici

1. Il Comune riconosce nel lavoro una condizione di libertà e un diritto fondamentale della persona e si impegna alla realizzazione della piena occupazione. Il Comune attua la tutela dei lavoratori attraverso la vigilanza e l'attivazione di buone pratiche riguardanti la sicurezza degli ambienti di lavoro

2. Il Comune di Umbertide:

- individua nello sviluppo di qualità e nella innovazione dei settori industriali, agricolo e terziario direttive di perseguimento prioritario. A tal fine impegna la propria struttura e le proprie risorse nel processo di comunicazione, attivazione e partecipazione alle iniziative proprie o in forma associata con operatori privati al fine di concretare interventi sul territorio previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

- riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale pubblica, cooperativa e privata, e del terzo settore come strumento di crescita sociale ed economica del territorio, promuove forme di collaborazione per studi, ricerche e promozioni e ne sostiene le iniziative anche mediante le proprie risorse;

- si impegna attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio;

- adotta la programmazione negoziata come metodo della propria azione e come processo democratico partecipativo dei soggetti individuali, sociali ed istituzionali al fine di realizzare un equilibrato sviluppo della Comunità;

- concorre quale soggetto essenziale della programmazione regionale alla determinazione dei suoi obiettivi nonché alla formazione ed attivazione degli strumenti generali e settoriali.

- promuove forme di collaborazione con le Università ed i Centri di ricerca ai fini dell'innovazione e dello sviluppo, e coordina iniziative di sostegno alla imprenditorialità;

- favorisce e sostiene le iniziative atte a promuovere la valorizzazione e la commercializzazione di tutti i prodotti tipici locali;

- tende a favorire nel processo di attivazione di strutture di particolare rilevanza economiche – produttive e una gestione compartecipata tra soggetti imprenditoriali pubblici e privati;

- favorisce la valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, architettonici e storici presenti nel territorio.

ART. 12.

Collaborazione con Comuni, Province e Regione

1. Il Comune informa la propria azione al principio di collaborazione con gli altri Comuni, le Province, la Comunità Montana e la Regione, stabilendo con gli stessi le opportune forme di raccordo per la gestione di servizi, la realizzazione di opere, il perseguimento di finalità comuni.

2. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che interessino la propria Comunità e che richiedano che l'azione sia coordinata e integrata con quella di altri Enti, il Comune promuove la conclusione di accordi di programma nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge.

ART. 13.

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune assume la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle proprie funzioni quale criterio qualificante della propria azione.

2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione il Comune attua forme di decentramento, assicura la più ampia corretta e pluralistica informazione sui propri programmi e iniziative, sul funzionamento degli organi e degli uffici, sull'organizzazione e gestione dei servizi e garantisce la pubblicità degli atti e l'accesso ai medesimi secondo le norme di legge e di regolamento.

3. La partecipazione dei cittadini è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

4. L'amministrazione comunale promuove iniziative di interconnessione telematica tra Comune e cittadinanza. La rete civica dovrà garantire il miglioramento del sistema informativo e delle circolazione delle informazioni sia all'interno che all'esterno del Comune. A tal fine, il Comune provvederà a trasferire nella rete civica servizi idonei a garantire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione.

ART. 14. Azione amministrativa

1. L'azione amministrativa del Comune è ispirata ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità; ed è retta dai principi di responsabilità, partecipazione, semplificazione, ed è informata ai principi fondamentali della solidarietà e sussidiarietà.

TITOLO II DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I Decentramento

ART. 15. Articolazione del territorio

1. Il territorio comunale è articolato in quartieri per promuovere la partecipazione e la consultazione dei cittadini. Sono organi dei quartieri il Consiglio e il Presidente.

2. Il Consiglio di quartiere rappresenta le esigenze della popolazione locale nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto dal Consiglio Comunale su designazione dei candidati da parte dei residenti nel quartiere, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

3. I Consigli di quartiere durano in carica quanto il Consiglio Comunale e operano fino all'insediamento dei nuovi Consigli. Possono essere candidati quali membri dei Consigli di quartiere, e godono del diritto di voto i residenti nel comune che hanno compiuto sedici anni di età.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di quartiere nel proprio seno.

5. Il regolamento disciplina:

- la delimitazione dei quartieri ed il loro numero;
- la composizione dei Consigli di quartiere, il numero dei componenti, non superiore a 15 e la loro elezione da parte del Consiglio Comunale;
- l'elezione del Presidente da parte del Consiglio di quartiere;
- l'organizzazione e i compiti dei quartieri.

CAPO II **Istituti di partecipazione**

ART. 16. **Rapporti tra Comune ed Associazioni**

1. Il Comune valorizza le forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su base di quartiere o frazione, garantendone la consultazione in occasione dell'adozione di atti fondamentali o di specifico interesse e prevedendo adeguati interventi in loro favore.

2. Il Comune può affidare ad associazioni, società cooperative, organizzazioni sindacali, organismi di volontariato ed altre forme associative la gestione di impianti e di servizi pubblici sulla base di apposite convenzioni.

ART. 17. **Consultazioni**

1. Per lo svolgimento in forme democratiche di attività politiche nonché di attività sociali, sportive e ricreative e per l'effettuazione di riunioni e assemblee promosse da cittadini o da gruppi, l'Amministrazione Comunale e i Consigli di quartiere mettono a disposizione nei limiti delle disponibilità, strutture e spazi idonei, definendone, sulla base di apposito regolamento, le condizioni e le modalità d'uso e prevedendo l'eventuale concorso degli interessati alle spese.

2. L'Amministrazione Comunale e i Consigli di quartiere possono convocare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per discutere problemi, formare commissioni, esaminare proposte e programmi.

3. La consultazione dei soggetti di cui al comma 2 può essere effettuata, su iniziativa dell'Amministrazione o dei soggetti stessi, in altre forme idonee secondo le norme del regolamento.

4. La consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini non elettori purchè abbiano compiuto i sedici anni.

5. Il Consiglio o la Giunta devono dar conto, in sede di adozione degli atti, dei risultati delle consultazioni.

6. Onde acquisire elementi utili all'esercizio delle funzioni istituzionali il Consiglio Comunale, le Commissioni permanenti e la Giunta possono promuovere udienze conoscitive.

ART. 18. **Istanze, petizioni e proposte**

1. Tutti i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali, singoli o associati, possono rivolgere al Consiglio Comunale petizioni, istanze o avanzare proposte di atti dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le proposte, presentate in forma di progetto di delibera debbono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali e non sono ammesse per le materie di cui al comma 2 dell'art. 19. La presentazione delle proposte è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 19, ultimo comma.

3. Il Consiglio Comunale esamina le petizioni, istanze e proposte previa verifica della loro ammissibilità, secondo modi e temi stabiliti nel proprio regolamento e comunque non oltre 60 giorni dalla loro presentazione.

4. Qualora le petizioni, istanze e proposte riguardino materia di competenza della Giunta, il Consiglio provvede a trasmetterle tempestivamente a quest'ultima che è tenuta a prenderle in esame non oltre 60 giorni dalla loro trasmissione.

ART. 19. Referendum

1. Il Comune indice i Referendum consultivi, propositivi ed abrogativi allorchè vi siano un numero di richieste sottoscritte, dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di:

- 5% del corpo elettorale per il Referendum consultivo;
- 10% del corpo elettorale per il Referendum propositivo;
- 10% del corpo elettorale per il Referendum abrogativo.

2. Il Referendum consultivo può riguardare soltanto questioni inerenti materie di esclusiva competenza locale con esclusione di quelle relative a:

- a)- revisione dello statuto;
- b)- tributi, bilanci, contabilità, personale comunale;
- c)- designazioni, nomine, revoche e in generale questioni concernenti persone;
- d)- regolamenti interni del Consiglio Comunale.

3. Il referendum abrogativo è escluso oltre che per le materie di cui al comma 2, anche per le seguenti materie:

- atti di programmazione economica, di bilancio e di indirizzo;
- strumenti urbanistici generali e attuativi;
- regolamenti comunali salvo singole norme.

4. L'ammissibilità o meno del referendum è verificata dalla Giunta Comunale; l'esito dell'ammissione verrà comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile.

5. Il referendum consultivo può essere promosso anche dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza dei componenti.

6. Possono essere svolti non più di due (2) referendum all'anno che non possono tenersi in coincidenza con le operazioni elettorali indicate dalla legge, e nei sei (6) mesi antecedenti alla scadenza per il rinnovo del Consiglio Comunale.

7. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione hanno partecipato:

- almeno il 50% + 1 degli aventi diritto e se i voti favorevoli alla proposta sono superiori ai voti validi contrari, per i referendum propositivi ed abrogativi;
- almeno 1/3 degli aventi diritto e se i voti favorevoli alla proposta sono superiori ai voti validi contrari, per il referendum consultivo.

8. I risultati del referendum vincolano l'Amministrazione per quanto attiene il referendum abrogativo, mentre per gli altri referendum l'Amministrazione, motivatamente, può discostarsi dalle indicazioni referendarie.

9. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento.

10. Sono aventi diritto i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

ART. 20.

Azione popolare ed azioni risarcitorie

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, il quale può aderire costituendosi in giudizio, con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico del Comune solo se costituitosi in giudizio.

2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 08/07/1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ART. 21.

Diritto di informazione e di accesso

1. Il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati l'accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione.

2. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da regolamento nel quale sono previsti:

- le forme di pubblicità degli atti e i casi in cui sono dichiarati riservati in conformità alla legge;
- il rilascio di copie degli atti previo pagamento dei soli costi;
- le norme volte ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- l'accesso dei cittadini alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- i diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti.

3. Il regolamento assicura altresì l'accesso alle strutture e ai servizi da parte di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, al fine di renderne effettiva la partecipazione all'attività dell'Amministrazione.

L'accesso è consentito anche nei confronti dei gestori dei pubblici servizi del Comune di Umbertide.

ART. 22.

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

2. Le modalità della partecipazione sono stabilite, in armonia con le previsioni di legge da apposito regolamento con specifico riguardo:

- alla comunicazione agli interessati dell'inizio del procedimento;
- all'intervento nel procedimento dei portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;
- all'eventuale conclusione di accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione del provvedimento stesso.

3. Il regolamento disciplina altresì in conformità alla legge:

- la fissazione per ciascun tipo di provvedimento di un termine per la sua conclusione;
- l'individuazione del responsabile del procedimento;
- le modalità per l'indizione di conferenze di servizi e per la partecipazione ad esse nonché per la conclusione di accordi con altre Amministrazioni;
- la determinazione e la pubblicazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati;
- le forme di pubblicità del procedimento;

ART. 23

La consulta degli stranieri residenti

1. Al fine di favorire l'integrazione e la partecipazione degli stranieri residenti, è istituita la "Consulta degli stranieri residenti";

2. Con regolamento sono disciplinate le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento della consulta.

3. La consulta può, nelle materie di competenza:

- a) esprimere pareri preventivi, a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali che riguardano gli interessi degli stranieri residenti;
- b) formulare proposte agli Organi comunali per l'adozione di atti che riguardano gli interessi degli stranieri residenti;
- c) esprimere proposte in relazione all'adeguamento dei servizi comunali alle esigenze poste dalla compresenza di nuove e molteplici culture;
- d) il regolamento dovrà disporre in merito al personale necessario per il funzionamento della consulta.

ART. 24.

Difensore Civico

1. Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa il Comune istituisce anche d'intesa con altri enti territoriali l'ufficio del difensore civico sulla base di apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti.

2. La convenzione disciplina l'elezione, le prerogative e i mezzi a disposizione del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi e gli Uffici del Comune.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

ART. 25. Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione e rappresenta il Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO I Il Consiglio Comunale

ART. 26. Elezione, competenze, durata in carica

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento interno da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto.

In tale regolamento interno dovranno essere previste, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e più in generale circa il potere di iniziativa dei singoli Consiglieri.

Lo stesso regolamento interno dovrà indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco nonché delle votazioni dell'organo collegiale.

4. Il Consiglio Comunale, d'intesa con il Sindaco, nell'approvazione di tale regolamento fissa anche le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale e ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti servizi ed apposite strutture per il proprio funzionamento, disciplinando, altresì, la gestione di tutte le risorse attribuite.

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi specifici previsti dal regolamento per il suo funzionamento.

ART. 26 Bis
Presidenza del Consiglio Comunale

:

1. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente, che lo sostituisce, in caso di sua assenza o impedimento. Le elezioni del presidente avvengono nella prima seduta del Consiglio subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione di entrambi con un'unica votazione, con voto limitato ad un nominativo, a scrutinio segreto, da tenersi entro quindici giorni. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.

3. Il vice presidente è eletto dai Consiglieri di Minoranza con voto limitato.

4. Il regolamento del Consiglio comunale può prevedere le modalità attraverso le quali fornire al Presidente e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti servizi ed apposite strutture per il proprio funzionamento disciplinando, altresì, la gestione di tutte le risorse attribuite” ;

ART. 26 Ter
Revoca del Presidente e del Vice Presidente
del Consiglio Comunale

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.

3. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca.

4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di approvazione della proposta decade l'intero Ufficio di Presidenza.

ART. 27.
Consiglieri – Diritti e Doveri

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2. Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

4. I Consiglieri Comunali esercitano il proprio mandato tramite gli strumenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avvalendosi degli uffici di supporto all'attività degli organi.

5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Hanno altresì diritto di presentare mozioni ed ordini del giorno su questioni aventi rilevanza generale, anche inerenti l'attualità politica, sociale ed economica nazionale ed internazionale.

6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione ed ottenere dagli Organi e dagli uffici del Comune nonché dalle loro aziende o Enti dipendenti tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del proprio mandato, senza alcun onere. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto solo nei casi previsti dalla legge.

7. I Consiglieri Comunali, con richiesta scritta di almeno un quinto (1/5) dei componenti il Consiglio, da consegnare al Presidente, hanno diritto di ottenere la riunione del Consiglio Comunale entro venti (20) giorni dalla data di consegna della richiesta stessa, per discutere delle questioni richieste.

8. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale specifica le modalità per rendere pubbliche le presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle Commissioni costituite e il numero di atti prodotti.

9. Le modalità di presentazione delle dimissioni e la surroga dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla legge.

10. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali sono componenti.

11. Il Consigliere Comunale deve comunicare per iscritto indicandone le motivazioni, che sono insindacabili, l'assenza alla seduta consiliare al Presidente o al Segretario Generale o all'Ufficio Segreteria nel giorno antecedente alla riunione e, in ogni caso, non oltre l'ora di inizio della stessa.

Nel caso di comunicazione verbale, l'assenza è ritenuta giustificata solo nel caso in cui sia seguita, nei tre (3) giorni successivi, dalla relativa comunicazione scritta.

In caso di assenza prolungata del Consigliere per motivazioni prestabilite, vale come giustificazione delle eventuali assenze alle sedute del Consiglio la comunicazione scritta del Consigliere Comunale presentata all'Ufficio Segreteria tramite il protocollo comunale, indicante il periodo previsto di assenza.

12. Qualora un Consigliere Comunale risulti assente ingiustificato a tre (3) sedute consiliari consecutive, viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza del Consigliere Comunale viene dichiarata, con proprio atto dal Consiglio Comunale.

13. A tal riguardo il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti (20), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART. 28.

Funzioni e Linee programmatiche

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico - programmatico del Comune e ne verifica l'attuazione.

2. Il Consiglio esercita le funzioni e delibera gli atti fondamentali indicati dalla legge. Il Consiglio Comunale è competente sugli strumenti urbanistici e territoriali generali e attuativi.

3. Il Consiglio è titolare della potestà normativa.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, entro venti (20) giorni dalla data di insediamento dello stesso, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, predisponendo un apposito documento portato a conoscenza dei Consiglieri Comunali unitamente alla convocazione della seduta.

Il Consiglio Comunale lo discute e, dopo l'eventuale replica del Sindaco, esprime sul documento e sulle dichiarazioni del Sindaco votazione palese per alzata di mano.

5. Il Consiglio Comunale, nella sua attività ordinaria e con gli strumenti messi a disposizione dallo Statuto e dal Regolamento per il proprio funzionamento, partecipa all'attività di adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio.

6. Allo scadere di ogni anno dalla data di approvazione delle linee programmatiche, ovvero alla prima seduta successiva a tale data, ovvero in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione, dei programmi di cui al 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio Comunale verifica, con apposita discussione e votazione, l'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e degli Assessori.

7. Il regolamento interno del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 29. Commissioni permanenti

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando comunque la presenza in ciascuna di esse di un rappresentante per ogni gruppo.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto i poteri delle Commissioni sono determinati dal regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il regolamento interno può prevedere la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari di esperti esterni.

4. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti consiliari e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Comune riservata al Consiglio.

5. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano le funzioni di controllo sull'operato dell'Amministrazione Comunale. In particolare riferiscono al Consiglio sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi comunali, sul funzionamento dell'Amministrazione, sulla gestione del bilancio, del patrimonio e del personale, sul funzionamento degli enti ed aziende istituiti o dipendenti dal Comune.

6. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici dell'Amministrazione comunale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituiti o dipendenti dal Comune; hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti e di effettuare verifiche sull'attività degli enti strumentali.

7. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni.

8. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

9. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali competenti secondo modalità generali stabilite d'intesa col Sindaco.

10. Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio.

11. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Commissioni promuovono audizioni dei soggetti sociali ed istituzionali.

ART. 30

Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, secondo le norme del regolamento interno, Commissioni speciali di indagine e d'inchiesta con funzioni di controllo e di garanzia, la cui Presidenza è attribuita all'opposizione.

2. Il regolamento interno del Consiglio determina la procedura di nomina del presidente, alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza.

3. Il Presidente eletto deve appartenere per tutta la durata dello svolgimento dei lavori alla minoranza formalmente costituita ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

4. Per la costituzione di tali Commissioni è necessaria la proposta della Giunta ovvero la richiesta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune. La relativa delibera deve conseguire il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

5. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune nonché di enti o aziende da esso istituite o da esso dipendenti di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

ART. 31.

Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria in due sessioni annuali che saranno determinate con il regolamento interno. Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, sentito il Sindaco. il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente entro sette giorni dalla richiesta espressa da parte del Sindaco.

2. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella sede della residenza municipale; ove il caso lo richieda può riunirsi in altra sede sita nel territorio comunale.

ART. 32.

Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno, anche mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa.

2. Ove non sia previsto diversamente dalla legge o dal presente Statuto o dal regolamento interno il Consiglio delibera a scrutinio palese con la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. La pubblicità e l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Negli atti di competenza il Consiglio assume le prenotazioni e gli impegni di spesa.

ART. 33. Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Al fine di sviluppare effettivamente nei bambini la cultura civica, l'impegno civile e la solidarietà fra la gente e fra i popoli, è istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. A detto Consiglio possono partecipare ragazzi e ragazze residenti nel Comune.

3. L'apposito Regolamento disciplina le modalità di elezione o designazione, il funzionamento e le prerogative.

CAPO II La Giunta Comunale

ART. 34. Funzioni

1. La Giunta Comunale opera in modo collegiale e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed è l'organo esecutivo del Comune; dà impulso all'attività di quest'ultimo anche mediante l'esercizio del potere di iniziativa e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, o dei responsabili delle posizioni organizzative.

3. In particolare spetta alla Giunta:

- dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- proporre al Consiglio gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;
- esprimere il parere sulle linee programmatiche proposte dal Sindaco al Consiglio Comunale e sull'adeguamento delle linee stesse;
- riferire annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività;
- approvare piani, programmi e provvedimenti analoghi attuativi di atti fondamentali consiliari su tutte le iniziative comunali;
- sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici;

- adottare delibere a contenuto discrezionale che non siano riferibili alla ordinaria gestione, ove non siano stati determinati i criteri generali;
- svolgere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione e di decentramento;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- proporre al Consiglio l'adozione dei regolamenti comunali;
- esprimere con propria delibera il parere sulla nomina e revoca del Direttore Generale esterno del Comune;
- adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- adottare gli indirizzi per acquisti di beni strumentali, a carattere innovativo nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- approvare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula degli accordi di contrattazione decentrata;
- approvare la dotazione organica del personale;
- approvare il fabbisogno di personale e la programmazione delle assunzioni di personale;
- definire, sentite le organizzazioni sindacali, il piano di formazione e aggiornamento professionale;
- espletare le funzioni di cui al 1° comma dell'art. 3 del D.Lgst. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e che non siano di esclusiva competenza dei responsabili di servizio;
- nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e per le gare di appalto;
- adottare i provvedimenti di affitto e locazione;
- disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- dettare gli indirizzi per l'amministrazione, nei limiti e nei modi stabili dalla legge, del demanio e del patrimonio del Comune;
- deliberare in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;
- concedere contributi, sussidi ed ausili anche finanziari;
- adottare tutti gli atti che non rientrano nella diretta competenza per materia e per disponibilità finanziaria dei Responsabili come individuate nel Piano Economico di Gestione. In tali casi, la deliberazione preceduta dal parere di regolarità tecnica e da quello di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria deve contenere il necessario impegno di spesa o la diminuzione di entrata e non comporta l'assunzione di determinazione avente analogo contenuto da parte del Responsabile del servizio competente. Negli atti di competenza, la Giunta assume le prenotazioni e/o gli impegni spesa.

4. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune;

5. Il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni per singole materie, con i limiti stabiliti dalla legge. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.

ART. 35. Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori da questi determinato non superiore a quello fissato dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta è presieduta dall'Assessore designato come Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.

ART. 36. Assessori non Consiglieri Comunali

1. Fermo restando il numero dei componenti la Giunta indicato nel comma 1° dell'art. 33, possono essere nominati dal Sindaco Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. Gli Assessori non Consiglieri debbono essere scelti tra cittadini di specifica preparazione ed esperienza.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART. 37. Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. La Giunta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, nomina il Segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, conferisce al medesimo le funzioni di Direttore Generale o di coordinatore del comitato direttivo. Può inoltre attribuire al Segretario comunale la responsabilità di specifiche funzioni al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

ART. 38.
Variazioni di bilancio in via d'urgenza

1. Quando vi sia un'urgenza tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio, la Giunta può deliberare variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi a pena di decadenza.

2. Nel caso in cui il Consiglio neghi la ratifica o modifichi la delibera di variazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, provvede a regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base di essa.

CAPO III
Il Sindaco

ART. 39.
Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività del Consiglio e della Giunta Comunale.

2. Spetta in particolare al Sindaco:

- presentare al Consiglio Comunale, sentita la Giunta Comunale, entro 20 giorni dalla data di insediamento dello stesso, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e proporre, allo stesso organo comunale, l'adeguamento delle linee stesse nei modi e nelle forme previste dall'art. 27 del presente Statuto;
- provvedere alla nomina ed alla revoca dei componenti della Giunta;
- provvedere per quanto di propria competenza alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale;
- convocare e presiedere la Giunta Comunale fissandone l'ordine del giorno;
- sovrintendere agli uffici e servizi comunali anche a mezzo di membri della Giunta;
- dirigere le funzioni amministrative attribuite o delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione;
- rappresentare in giudizio il Comune negli atti di sua competenza e negli atti generali quali lo Statuto ed i Regolamenti;
-
- presentare al Presidente del Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonché annualmente una relazione sull'attività dell'Amministrazione comunale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione;
- attribuire le varie competenze ai componenti la Giunta e proporre la revoca degli stessi al Consiglio Comunale;
- indire i referendum comunali;
- emettere le ordinanze nei casi previsti da leggi e regolamenti;

- promuovere, previa delibera della Giunta o del Consiglio secondo le rispettive competenze conferenze di servizi, e accordi con altre Amministrazioni nonché accordi di programma nei casi e nei modi previsti dalla legge.
- coordinare e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- sovrintendere alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali; impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
- nominare il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- nominare il Segretario Comunale, e se lo ritiene opportuno, affida al medesimo le funzioni di Direttore Generale, di Coordinatore del Comitato direttivo.
Può, altresì, attribuire al Segretario Comunale la responsabilità di specifiche funzioni che si rendano necessarie per il buon andamento dell'azione amministrativa con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi e dal regolamento di organizzazione;
- nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- promuovere ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, o che gestiscano servizi per suo conto, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con i provvedimenti attuativi espressi dalla Giunta;
- per particolari esigenze organizzative, avvalersi di Consiglieri Comunali per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati nella realizzazione di progetti di interesse generale;
- per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge, avvalersi di uno specifico ufficio, alle sue dirette dipendenze, o alle dipendenze della Giunta o degli Assessori Comunali, la cui costituzione e il cui funzionamento sono determinati dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

3. Il Sindaco esercita, inoltre, ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

4. Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

5. Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge il Sindaco sovrintende a funzioni e adotta provvedimenti nella qualità di Ufficiale di Governo.

6. In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3° dell'art. 54 del D.lgs 8 agosto 2000, n. 267

ART. 40.
Vice Sindaco

1. Il Sindaco contestualmente all'atto della nomina dei componenti della Giunta designa tra di essi un Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990, n. 55. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le sue funzioni sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

3. Quando particolari motivi lo esigono, il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri Comunali l'esercizio di funzioni inerenti specifiche attività o servizi ovvero l'esercizio di funzioni nei quartieri o nelle frazioni.

CAPO IV
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
cessazione dalla carica

ART. 41.
Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalle leggi ed è membro del Consiglio Comunale. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta con le modalità ed i termini previsti dalla legge.

ART. 42.
Durata del mandato del Sindaco

1. Il Sindaco resta in carica per cinque anni con la limitazione dei mandati stabiliti dalla legge.

ART. 43.
Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

3. In caso di rimozione, decadenza, morte o impedimento permanente, accertato dal Consiglio Comunale, del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

ART. 44
Condizione giuridica degli amministratori

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli amministratori di cui all'art. 18, comma 2°, della legge 03/08/1999, n. 265, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1° sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E ORDINAMENTO DEL PERSONALE

CAPO I
Organizzazione degli Uffici

ART. 45.
Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, efficienza e flessibilità, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, prevedendo anche forme di utilizzo part-time del personale.

2. L'organizzazione degli uffici comunali deve rispondere alle esigenze di trasparenza, di partecipazione e di accesso dei cittadini agli atti del Comune.

3. Il Comune adotta misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione.

4. L'organizzazione degli uffici è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale.

CAPO II **Ordinamento del personale**

ART. 46. **Personale e regolamento**

1. L'ordinamento del personale del Comune è informato ai principi di professionalità e responsabilità in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

2. La Giunta Comunale, in conformità alle leggi vigenti, ai principi fissati dal Consiglio Comunale e da quanto previsto dal presente Statuto acquisito il parere consultivo della competente Commissione Consiliare, adotta il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nel quale indica le modalità di organizzazione e funzionamento degli stessi e i reciproci rapporti tra tutte le componenti della struttura, dirigenziale, tecnica e organizzativa, e tra queste e gli Organi di governo dell'Ente.

3. Il regolamento di cui al comma precedente, oltre gli oggetti previsti dalle norme di legge disciplina tra l'altro:

- la dotazione organica complessiva;
- l'organizzazione degli uffici;
- le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
- il procedimento di attribuzione delle responsabilità delle posizioni organizzative;
- le modalità di esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento dell'attività degli uffici da parte del Segretario, del Direttore Generale, del Coordinatore del Comitato Direttivo, se nominati;
- le modalità per la designazione da parte del personale comunale di un componente della Commissione di disciplina;
- le modalità per l'acquisizione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali o di responsabilità;

4. Il regolamento tiene conto di quanto previsto nella contrattazione collettiva di lavoro.

ART. 47. **Responsabilità degli uffici e servizi**

1. Il Sindaco nomina i responsabili dei servizi appartenenti all'area delle posizioni organizzative del Comune ai quali spetta la responsabilità sotto il profilo della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria secondo le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Con atto del Sindaco previa motivata delibera della Giunta ai dipendenti possono essere affidate funzioni di studio, di ricerca ed esecuzione di specifici programmi ovvero l'espletamento di incarichi speciali.

3. I responsabili dei servizi appartenenti all'area delle posizioni organizzative sono direttamente responsabili nei confronti degli organi di governo del Comune, del perseguimento degli obiettivi programmatici sotto il profilo della correttezza tecnica ed amministrativa e dell'efficienza della gestione con riferimento ai compiti ed obiettivi ad essi affidati.

4. I responsabili dei servizi appartenenti all'area delle posizioni organizzative debbono rendere, per quanto di competenza, i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 8 agosto 2000, n. 267.

ART. 48 **Il Comitato Direttivo**

1. Il Comitato direttivo è organismo interno per la verifica dell'attuazione dei programmi, per l'individuazione dei punti di criticità nella realizzazione degli stessi e nell'organizzazione delle attività amministrative e di gestione, per la verifica dell'andamento economico-finanziario dell'esercizio in corso, per la formulazione e per l'esame delle proposte di miglioramento organizzativo dei servizi e degli uffici.

2. Il Comitato direttivo è presieduto dal Sindaco che nomina il coordinatore del comitato nella persona del Direttore generale o del segretario comunale.

3. Il Comitato direttivo è così composto:

- Sindaco o suo delegato;
- Direttore Generale, se nominato;
- Segretario Comunale;
- Responsabili delle Unità Operative Complesse;
- Responsabili delle Unità Operative Semplici in posizione di staff, se esistenti.

4. Il Coordinatore del comitato direttivo provvede a raccogliere le istanze rivolte dai responsabili dei servizi, analizza in via preventiva le questioni da affrontare, esercita la necessaria attività di impulso e di coordinamento a seguito delle decisioni prese nell'ambito del comitato, riferisce al Sindaco sullo stato di attuazione dei programmi e dei provvedimenti decisi in seno al comitato direttivo.

5. La funzione di coordinatore del comitato direttivo comporta l'attribuzione di specifica indennità.

ART.49. **Le Unità di Crisi**

1. Nell'ambito del comitato direttivo sono costituite le seguenti unità di crisi permanenti volte a fronteggiare problematiche contingibili ed urgenti di particolare entità e gravità per la collettività locale:

- unità di crisi per la protezione civile;
- unità di crisi per gli eventi socio-sanitari.

2. Le unità di crisi sono convocate dal Sindaco e sono coordinate e dirette da coordinatore del comitato direttivo.

L'unità di crisi è così composta:

- Sindaco, che la presiede;
- Assessore competente;
- Coordinatore del comitato direttivo;
- Responsabili delle unità operative complesse e semplici;
- Comandante Polizia Locale;
- esperti esterni eventualmente invitati;
- altre autorità eventualmente invitate.

3. La convocazione dell'unità di crisi sospende il diritto alle ferie, all'aspettativa volontaria, ai permessi concessi, al recupero in conto straordinario.

5. L'unità di crisi, prescindendo dal principio di formalità, opera al fine di individuare le soluzioni migliori per affrontare le problematiche di cui alla fattispecie, nell'ambito della legge e della Costituzione, svolgendo attività di ausilio e di supporto agli organi ed ai funzionari competenti all'adozione degli atti necessari.

6. Al fine di consentire una rapida ed efficace convocazione dell'unità di crisi, i componenti la medesima dovranno essere dotati di telefono cellulare portatile di servizio e, qualora possibile e conveniente, ulteriori e più avanzati mezzi di comunicazione individuali. I componenti l'unità di crisi, fuori dall'orario di apertura degli uffici dell'ente, dovranno avere cura di lasciare acceso il telefono portatile di servizio qualora non siano rintracciabili presso i consueti recapiti a conoscenza dell'ente.

ART. 50. Collaborazioni esterne

1. Per il perseguimento di obiettivi determinati e per il compimento di studi e ricerche implicanti particolari conoscenze il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità mediante convenzioni di diritto privato a termine secondo le norme del regolamento del personale.

ART. 51. Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare, le sanzioni, il procedimento, la destituzione d'ufficio sono disciplinate dal regolamento del personale sulla base delle norme previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

CAPO III Il Segretario Comunale

ART. 52. Funzioni

1. Il Comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e iscritto al medesimo albo.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108 del D.lgs 8 agosto 2000, n. 267.

ovvero nomini il Coordinatore del Comitato Direttivo contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale e del Coordinatore disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario, il Direttore Generale ed il Coordinatore del Comitato Direttivo. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 97 del D.lgs 8 agosto 2000, n. 267, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale e/o il Coordinatore del Comitato Direttivo.

Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- d) è membro della Commissione di disciplina;
- e) vigila e controlla il rispetto dei diritti e dei doveri d'ufficio dei dipendenti comunali, con le modalità individuate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ;

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge; il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la posizione del Segretario nell'organizzazione del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento e le modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore Generale ove assegnato;

4. Il Sindaco qualora ne ravvisi la necessità al fine di assicurare il buon andamento dell'Ente, può assegnare al Segretario anche la responsabilità di una o più Unità Operative Organiche Semplici e/o Complesse o la responsabilità in tutto o in parte di uffici e servizi, nonché altre funzioni amministrative definite con il regolamento degli uffici e servizi.

5. Il Comune ha un Vice Segretario che coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza del posto, assenza o impedimento anche temporaneo, assumendo nel periodo della sostituzione anche la carica di Direttore Generale o di Coordinatore del Comitato Direttivo, qualora le funzioni siano state affidate dal Sindaco al Segretario Generale, dietro corresponsione della relativa indennità.

ART. 53. Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, previo parere della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica, un Direttore Generale, con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto D.Lg. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti ed i Responsabili degli uffici e servizi dell'ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorgano contrasti con le linee programmatiche, politiche ed amministrative del Sindaco e della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave negligenza.

4. Il Sindaco può conferire la funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, ove non sia stipulata la convenzione con altri comuni per tale funzione.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I Servizi Pubblici

ART. 54. Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici secondo le forme previste dalla legge.

4. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

ART. 55. Aziende speciali e Istituzioni

1. Le aziende speciali, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, e le istituzioni, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, sono istituite con delibera del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e debbono essere scelti tra persone estranee al Consiglio medesimo che siano in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e di una specifica preparazione ed esperienza in relazione alla carica da ricoprire.

3. Il Direttore delle Aziende e delle Istituzioni è nominato dal Sindaco previa delibera della Giunta e deve essere scelto tra persone in possesso di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore in cui opera l'Azienda o l'Istituzione.

4. Gli Amministratori e il Direttore delle Aziende e delle Istituzioni possono essere revocati nelle medesime forme in cui sono eletti o nominati per motivi inerenti l'economicità, l'efficienza e i risultati della gestione.

ART. 56.
Ordinamento e funzionamento

1. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti, quelli delle Aziende sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e dai regolamenti.

2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e continuano ad esercitare le proprie funzioni nei limiti della ordinaria amministrazione e con riferimento agli atti indifferibili ed urgenti, fino all'insediamento dei nuovi organi.

3. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni possono essere confermati per una sola volta.

4. Il Consiglio Comunale provvede inoltre:

- a determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività delle Aziende e delle Istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il conto consuntivo;
- a conferire il capitale di dotazione;
- a esercitare la vigilanza e a verificare i risultati della gestione;
- a determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- a coprire gli eventuali costi sociali.

CAPO II
Forme associative per la gestione dei servizi

ART. 57.
Convenzioni e Consorzi con Comuni e Provincia

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e la Provincia, approvate dal Consiglio Comunale.

2. Il Comune partecipa a consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni o con la Provincia istituiti secondo le norme previste per le Aziende speciali, sulla base di una convenzione approvata, unitamente allo statuto del Consorzio, con delibera del Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti.

3. Il Comune partecipa altresì al processo di riorganizzazione delle funzioni e delle strutture mediante l'esercizio associato di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 267/2000.

TITOLO VI
FINANZA - CONTABILITA' - CONTRATTI

CAPO I
Finanza

ART. 58.
Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.

ART. 59.
Entrate

1. Le entrate del Comune sono costituite da:
 - imposte proprie;
 - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - trasferimenti erariali;
 - trasferimenti regionali;
 - altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate di natura ordinaria e straordinarie.
2. I servizi pubblici comunali indispensabili sono garantiti dai trasferimenti erariali.
3. I servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità sono finanziati con le entrate fiscali che integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Il Comune determina le tariffe e i corrispettivi dei servizi pubblici a carico degli utenti secondo criteri di economicità ed efficienza tenendo conto delle finalità sociali del servizio.
5. La copertura finanziaria degli oneri connessi all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione è assicurata da quest'ultimi.

CAPO II

Bilancio e contabilità

ART. 60.

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione del Comune, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno o entro il diverso termine fissato dall'ordinamento, è redatto in termini di competenza e si conforma ai principi dell'unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Con riferimento agli obiettivi della programmazione al bilancio sono allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione dell'Umbria.

3. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. I provvedimenti dei Responsabili degli uffici e servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio è di competenza del Consiglio Comunale. Al commissario spetta un'indennità pari a quella riconosciuta al presidente del consiglio oltre al rimborso delle spese sostenute.

ART. 61.

Conto Consuntivo

1. I risultati della gestione rilevati mediante contabilità economica sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Alla proposta di conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta contenente le valutazioni sull'efficienza dell'azione condotta in base ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi elaborati e ai costi sostenuti nonché la relazione del Collegio dei revisori inerente la regolarità contabile e finanziaria e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

ART. 62.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto di tre membri scelti in conformità alla normativa vigente.

2. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita, con le modalità previste dal regolamento, le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge con riguardo alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sull'accertamento della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3. Nella stessa relazione il Collegio esprime i rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 63. Controllo e valutazione

1. Con specifico regolamento comunale il Comune si dota di istituti tesi al monitoraggio ed alla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta.

Tali istituti sono tesi a:

- a) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- b) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o di responsabili delle posizioni organizzative (valutazione della dirigenza);
- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Art. 64. Controllo di gestione

1. Ai fini del controllo di gestione il Comune definisce:

- a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
- b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- e) la modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Art. 65.
**Valutazione del personale con
incarico dirigenziale o responsabile
delle posizioni organizzative**

1. Il Comune, sulla base dei risultati anche del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative);

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore.

3. La valutazione è adottata dal Direttore Generale, qualora nominato o dal Segretario Generale sulla base di parametri predefiniti.

4. La procedura di valutazione di cui al 3° comma, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure relative all'attribuzione delle indennità di risultato e dalle altre conseguenze previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 66.
Valutazione e controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. I soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con specifica relazione, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti o responsabili delle posizioni organizzative, che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questi assegnatigli.

ART. 67.
**Regolamento di contabilità
e servizio di Tesoreria**

1. L'amministrazione del demanio e del patrimonio comunale è disciplinata dal regolamento comunale di contabilità.

2. Il servizio di tesoreria del Comune è disciplinato da apposito regolamento.

CAPO III
Attività contrattuale

ART. 68.
Regolamento per la disciplina dei contratti

1. L'attività contrattuale del Comune è regolata dalla legge, dalla normativa della Comunità Economica Europea e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

2. I contratti sono stipulati dai responsabili Unità Operative Organiche e sono rogati dal Segretario Generale.

3. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile dell'ufficio o del servizio, o da apposita deliberazione contenente specifica relazione del Responsabile del servizio o ufficio, indicanti:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalla normativa vigente in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base.

CAPO IV
Responsabilità

ART. 69.
Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili del Comune, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440, ed agli artt. 44 e seguenti del Regio Decreto 12/07/1914, n. 1214.

CAPO V
Disposizioni diverse

ART. 70.
**Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali**

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 71.

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 72.

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1 – 4, della legge 07/08/1990, n. 24, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/1997.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 73.

Revisione e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto, deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla proposta di un nuovo statuto in sostituzione di quello vigente.

3. La proposta di revisione o di abrogazione, una volta respinta, non può essere ripresentata al Consiglio Comunale prima che siano trascorsi due anni dalla data della votazione.

ART. 74.

Adozione dei Regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello relativo alla disciplina dei contratti sono deliberati entro diciotto mesi dalla data indicata al comma 1.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto in quanto con esso compatibili e con il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 75.
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio stesso.
